



Indennità finanziaria per i militari in servizio

Il presente foglio informativo indica le aliquote per il soldo, i supplementi di soldo, l'indennità per perdita di guadagno (IPG) nonché la procedura relativa alla sospensione dei premi della cassa malati per i servizi prolungati. Rispetto alla versione del 1° gennaio 2010 sono cambiate le aliquote per il supplemento di soldo e la prassi per il computo dei giorni di congedo.

Soldo

Il soldo si fonda solamente sul grado militare. Coloro che vengono promossi, a partire dalla data di validità della promozione, hanno diritto a un soldo più elevato.

Grado	Abbr.	Soldo	Grado	Abbr.	Soldo
Recluta	recl	4.--	Aiutante maggiore	aiut magg	11.50
Soldato	sdt	5.--	Aiutante capo	aiut capo	11.50
Appuntato	app	6.--	Tenente	ten	12.--
Appuntato capo	app capo	6.50	Primotenente	I ten	13.--
Caporale	cpl	7.--	Capitano	cap	16.--
Sergente	sgt	8.--	Maggiore	magg	18.--
Sergente capo	sgt capo	8.50	Tenente colonnello	ten col	20.--
Sergente maggiore	sgtm	9.--	Colonnello	col	23.--
Furiere	fur	9.50	Brigadiere	br	25.--
Sergente maggiore capo	sgtm capo	9.50	Divisionario	div	27.--
Aiutante sottufficiale	aiut suff	10.--	Comandante di corpo	cdt C	30.--
Aiutante di stato maggiore	aiut SM	11.--			

Supplemento di soldo

Nei cosiddetti servizi d'avanzamento (servizi necessari al conseguimento di un grado superiore o di una funzione particolare, che non vengono tuttavia computati come corsi di ripetizione), i militari fino al grado di ufficiale subalterno ricevono un supplemento di soldo. Tutte le persone che assolvono un avanzamento militare a quadro di milizia subalterno (da sottufficiale fino al grado di tenente) ricevono ora in maniera unitaria 23 franchi al giorno. Solo per l'istruzione di base quale sottufficiale superiore oppure ufficiale subalterno per diventare comandante d'unità o aiuto di comando a livello di corpo di truppa continua ad essere accordata un'indennità unitaria di 80 franchi al giorno. A partire dal grado di capitano non viene più versato alcun supplemento di soldo.

Indennità per perdita di guadagno

Hanno diritto a un'indennità per perdita di guadagno per ogni giorno di servizio con soldo nell'Esercito svizzero, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa, per ogni giorno computabile nel servizio civile come pure per ogni giornata di formazione nell'ambito dell'istruzione dei quadri G+S, le persone residenti in Svizzera o all'estero che prestano servizio. Di regola, se gli impiegati tenuti a prestare servizio beneficiano di un rapporto di lavoro fisso, ricevono lo stipendio completo oppure una parte di esso. L'indennità viene assegnata al datore di lavoro, tuttavia soltanto nella misura effettivamente versata dal datore di lavoro per il pagamento degli stipendi. Se una persona non svolge un'attività lucrativa, è indipendente oppure sta svolgendo una formazione, gli viene versata direttamente l'indennità per perdita di guadagno. È considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa per almeno 4 settimane (oppure 20 giornate lavorative o 160 ore di lavoro). Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: i disoccupati, chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo e chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio.

L'ammontare dell'indennità si basa innanzitutto sul reddito medio conseguito prima del servizio nonché sul genere del servizio. In linea di principio, le persone che svolgono la scuola reclute (SR) ricevono 62 franchi al giorno indipendentemente dal fatto che siano reclute, soldati oppure appuntati o che prima della SR abbiano svolto o meno un'attività lucrativa. L'unica eccezione è costituita dalle reclute con figli. Queste ultime ricevono infatti le stesse aliquote di coloro che prestano servizio in un CR. Nei servizi d'avanzamento (come la scuola aspiranti, il corso di formazione per ufficiali, il servizio pratico, ecc.) l'importo minimo ammonta a 111 franchi al giorno. Le persone con un'attività lucrativa ricevono l'80% del loro reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno 111 e al massimo 196 franchi al giorno. Per i quadri in ferma continuata sussistono tuttavia altre aliquote minime. A partire dal servizio d'avanzamento l'indennità ammonta all'80% del loro reddito mensile medio, ma almeno a 91 e al massimo a 196 franchi al giorno fino alla fine del servizio.

In tutti gli altri servizi, i militari ricevono l'80% del reddito medio conseguito prima del servizio, fino ad un importo massimo di 196 franchi al giorno, tuttavia con un importo minimo dell'indennità ammontante a 62 franchi. Se il militare ha figli, oltre a questa indennità di base, riceve anche l'assegno per i figli, che corrisponde a 20 franchi per ogni figlio. L'ammontare totale delle indennità non può tuttavia essere superiore a 245 franchi al giorno. In determinati casi, oltre a questa indennità totale, le persone che prestano servizio hanno diritto a un assegno per l'azienda (lavoratori indipendenti) e/o a un assegno di custodia (rimborso delle spese supplementari per la custodia dei figli dovute al servizio). Informazioni: www.esercito.ch > Il mio servizio militare > Informazioni generali sul servizio militare > Indennità finanziaria.

Per questioni relative al versamento dello stipendio rimandiamo al "Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile" del Segretariato di Stato dell'economia (ottenibile presso l'UFCL, 3003 Berna).

Tabella relativa alle indennità totali (senza assegno per l'azienda e assegno di custodia)

Indennità giornaliera	senza figli		con figli*
	min.	max.	max.
Militari durante la scuola reclute	62.-	62.-	245.-
Militari durante i CR	62.-	196.-	245.-
Militari durante il S d'avanzamento	111.-	196.-	245.-
Sdt in ferma continuata durante l'istruzione di base	62.-	62.-	245.-
Sdt in ferma continuata dopo l'istruzione di base	62.-	196.-	245.-
Quadri in ferma continuata durante l'istruzione di base	62.-	62.-	245.-
Quadri in ferma continuata durante il S d'avanzamento	91.-	196.-	245.-
Quadri in ferma continuata dopo il S d'avanzamento	91.-	196.-	245.-

* L'assegno per i figli ammonta a 20 franchi per ogni figlio.

Trovate ulteriori informazioni nel Promemoria 6.01 "Indennità per perdita di guadagno", che può essere richiesto alla cassa di compensazione AVS nonché agli uffici AI. Il documento è disponibile anche sul sito Internet www.avs-ai.info.

Il diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno sussiste anche in caso di congedo generale e congedo generale lungo nonché in caso dei giorni di viaggio di congedo personale. Vengono tuttavia considerati come giorni di servizio solamente i congedi generali (max. 3 giorni) e i giorni di viaggio in caso di congedo personale (si veda la tabella seguente).

	Congedo generale	Congedo generale lungo	Congedo personale	
	più di 1 giorno	più di 3 giorni	Giorni di viaggio	Giorni di congedo
Rapporto di servizio	in servizio	in servizio	in servizio	in servizio
Soldo e IPG	si	si*	si	no
Supplemento di soldo	si	no	si	no
Computo dei giorni di servizio	si	no	si	no
Assicurazione militare	si	si	si	si

* Il versamento del soldo e dell'indennità per perdita di guadagno in caso di congedo generale lungo avviene retroattivamente nei seguenti servizi.

I giorni del congedo generale o del congedo generale lungo valgono come congedo personale se coincidono con un congedo personale oppure se precedono o seguono direttamente un congedo personale e il militare non fa rientro presso la truppa tra i due congedi.

Esempio: un militare è in congedo personale da mezzogiorno del venerdì e rientra con il grosso della truppa solamente la domenica sera. Questi tre giorni vengono trattati come congedo personale. Ciò significa che il venerdì e la domenica contano come giorni di viaggio, il sabato non dà diritto al soldo e non viene computato.

Premi delle casse malati

Durante il servizio i militari beneficiano dell'assicurazione militare contro gli infortuni e le malattie. Se un servizio dura oltre **60 giorni**, l'obbligo d'assicurazione nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie viene a decadere. Ciò significa che, nel caso di annuncio tempestivo (8 settimane prima dell'entrata in servizio) della prevista durata del servizio all'assicuratore, questo rinuncia a riscuotere i premi per l'assicurazione di base dall'inizio del servizio. È tuttavia necessario annunciare alla cassa malati l'entrata in servizio e ogni modifica della durata del servizio. Dopo il servizio, i premi versati in difetto vengono pagati a posteriori, mentre quelli versati in eccesso vengono computati sui premi da versare successivamente o rimborsati.

Il presente foglio informativo sostituisce il documento del 1° gennaio 2010.

STATO MAGGIORE DI CONDOTTA DELL'ESERCITO Istruzione (AFC 7)

Per maggiori informazioni: (relative al soldo/al supplemento di soldo)

BASE LOGISTICA DELL'ESERCITO
Contabilità della truppa
031 325 03 55

(relative all'indennità per perdita di guadagno)
UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
031 322 90 11

(relative ai premi delle casse malati)
UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA
031 322 91 12